

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 28 (1956)  
**Heft:** 3

**Artikel:** In margine al diritto penale : l'alcool e la criminalità nell'esercito durante il servizio attivo 1939/1945  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-244644>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 29.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

L'ALCOOL E LA CRIMINALITA' NELL'ESERCITO  
DURANTE IL SERVIZIO ATTIVO 1939/1945.

« *L'abuso dell'alcool può turbare e compromettere la disciplina militare al punto di menomare in modo determinante l'efficienza di un esercito* ». Così l'uditore Capo dell'esercito, Col. Brigadiere Keller, nella sua prefazione al documentatissimo studio « *Die alkoholbedingte Kriminalität in der schweizerischen Armee während des Aktivdienstes 1939/1945* »<sup>1)</sup> recentemente pubblicato a cura della Commissione federale contro l'alcoolismo e fatica comune del Prof. Zurukzoglu, del notaio H. Neuhaus, del Cap. P. Bürgin e del cand. jur. H. Gut. « La preziosa opera — chiude la prefazione — merita di essere letta da ogni comandante di unità che si senta veramente responsabile dei suoi uomini ». Abbiamo perciò ritenuto opportuno che una sua breve sintesi potesse interessare anche i lettori di una rivista strettamente militare.

Data la sua durata ininterrotta e le contingenze particolari di quegli anni, il periodo dell'ultimo servizio attivo si è rivelato particolarmente propizio per uno studio del genere. E' stato possibile, infatti, trarre dall'analisi della situazione considerazioni generali valide anche per l'avvenire. Gli Autori dello studio hanno in primo luogo raffrontato i reati commessi sotto l'influsso dell'alcool con l'insieme della criminalità nell'esercito, per poi analizzarli in funzione di fattori diversi, quali stato civile, età, situazione e professione dei delinquenti, recidività e altri. Vi si distinguono i delitti comuni da quelli militari e, fra le cause di questi ultimi, l'influsso delle diverse

---

<sup>1)</sup> « *La criminalità determinata dall'alcool nell'esercito svizzero durante il servizio attivo 1939/1945* ».

bevande alcoliche. Il tutto suffragato, nella seconda parte dello studio, da numerosi casi tratti dagli archivi dei tribunali militari di Divisione. Gli autori hanno ommesso i casi giudicati dai tribunali territoriali perchè concernenti prevalentemente civili, come pure le decisioni disciplinari prese nell'ambito della truppa, per la limitata importanza delle infrazioni; hanno invece dovuto rinunciare ad analizzare circa 280 casi concernenti i reati commessi contro la sicurezza del paese, essendo gli incarti, per ovvie ragioni, non accessibili.

Il codice penale militare del 1927, riveduto nel 1941 e nel 1950, costituisce una legislazione penale indipendente dal codice penale comune e fa una netta distinzione tra il diritto criminale militare (reclusione, detenzione e arresto, e, per reati gravi come il tradimento in tempo di guerra e in servizio attivo la pena di morte) e il diritto disciplinare (arresti). Il perseguimento delle infrazioni spetta all'uditore capo dell'esercito ed ai tribunali militari, contro i cui giudizi si può tuttavia ricorrere in cassazione (tribunale militare di cassazione). Tra i reati commessi in stato di ubriachezza, l'ebbrezza colposa prevista dall'art. 80, cpv. 2 del codice penale militare si è rivelata la più frequente, come già aveva denunciato il Generale Guisan nel suo rapporto alla fine del servizio attivo.

L'art. 80 cpv. 2 del codice penale militare punisce non soltanto chiunque « in istato di ebbrezza suscita pubblico scandalo », ma — diversamente dal codice penale comune — considera come un'aggravante lo stato « di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione ». Si è voluto in tal modo tutelare la reputazione dell'esercito.

Dallo studio in parola risulta che, senza i casi di alto tradimento, i tribunali di Divisione ebbero a giudicare complessivamente 17167 persone, di cui 1.016 furono assolte e 16.151 condannate. In 3.934 casi, pari al 24,4 % delle condanne, il reato era stato perpetrato sotto l'influsso dell'alcool (nei 3.934 casi sono compresi 169 recidivi e 24 militi dispensati dal servizio). *Risulta dunque dalle suddette cifre che durante il servizio attivo ben 3.741 militi furono condannati dai tribunali di Divisione per reati perpetrati sotto l'influsso dell'alcool: cifra che corrisponde ad un quarto circa delle condanne*

*complessivamente pronunciate.* Va notato che i reati dovuti all'alcool furono assai più frequenti agli inizi del servizio attivo, subito dopo la prima — settembre 1939 — e la seconda mobilitazione — maggio 1940. La successiva graduale diminuzione dei casi d'ebbrezza colposa è da attribuire in massima parte alle severe misure preventive e repressive prese dal Comando dell'esercito.

Gli autori del saggio hanno condotto un'approfondita inchiesta anche *sulle condizioni e personalità dei condannati:*

quanto allo *stato civile* dei condannati per reati dovuti all'alcool, il 24,1 % erano celibi, il 24,4 % sposati e il 27,9 % divorziati;

quanto *all'età:* il 63,6 % (2.501) dei condannati apparteneva all'attiva, il 9,6 % (379) alla Landwehr di I bando, il 5,6 % (219) alla Landwehr di II bando, l'8,1 % (318) alla Landsturm, il 12,5 % (493) ai servizi complementari, il 0,6 % (24) persone obbligate a prestar servizio;

quanto alla *professione:* le condanne fra i professionalmente dipendenti furono 14.187 pari al 24,7 % di tale categoria; quelle fra i professionisti indipendenti 1.374 corrispondenti al 24,2 %.

I casi di *recidiva* meritano pure di ritenere la nostra attenzione. In 2.394 casi penali dovuti all'alcool, pari al 60,8 %, trattasi di delinquenti primari, mentre in 1.540, pari al 39,2 %, trattasi di recidivi. Poichè il numero di quest'ultimi nell'esercito è assai limitato e poichè il numero dei reati commessi da elementi recidivi sotto l'influsso dell'alcool raggiunge quasi il 46 %, l'influsso deleterio dell'alcool sulla criminalità puramente fortuita dei rimanenti elementi è quanto mai palese.

Se consideriamo la *reputazione* dei militi condannati per delitti perpetrati in seguito a reati commessi per abuso di alcool, appare come il 31 % di essi godevano di cattiva fama e il 25,9 % di buona fama (per il rimanente 15,6 % mancano dati). Se poi consideriamo il *comportamento militare*, risulta che per il 26,4 % dei condannati era buono e per il 31,7 % cattivo. L'inchiesta venne estesa per accertare quale bevanda alcoolica sia stata più frequentemente la causa determinante nella perpetrazione dei delitti: nel 60 % dei casi troviamo il vino, nel 35 % la birra.

Un capitolo psicologicamente interessante è quello che considera le *cause dell'abuso di alcool*. Le cause che hanno condotto il milite in tribunale per abuso di alcool furono esaminate in 1.658 casi sulle 3.934 condanne pronunciate: nel 64,7 % dei casi la causa fu la violenza vera e propria, nel 12 % furono dissensi e contrarietà di diversa natura, nell'8,1 % la cattiva compagnia, nel 7,2 % risultò essere tabe ereditaria, nel 6,3 % preoccupazioni familiari e nell'1,7 % preoccupazioni professionali.

Un altro capitolo tratta del *genere di reati* commessi sotto l'influsso dell'alcool. L'inchiesta distingue tra i reati specificamente militari — quali l'assenza ingiustificata, il rifiuto del servizio, i reati nel servizio di guardia ecc. — e i reati comuni — quali il furto, i reati contro il buon costume, la frode, ecc. In questi casi non è propriamente esatto parlare di criminalità, poichè in numerosi casi la Commissione per i reati militari non riscontra l'inclinazione al crimine nel convenuto. Ma ogni reato del genere pregiudica l'esercito e quindi, indirettamente, l'interesse pubblico. Delle 25.368 condanne complessivamente pronunciate, 6.704, pari al 13,5 %, concernono reati comuni — reati contro la proprietà (5,9 %), reati contro l'onore (3,5 %), crimini e delitti contro l'integrità della persona (2,5 %) —, mentre 18.664, pari all'86,5 %, concernono reati specificamente militari e precisamente: in misura del 51,1 % per violazioni dei doveri di servizio (reati nel servizio di guardia, abuso e sperpero di materiali, falsità in documenti di servizio, pubblico scandalo in stato d'ebbrezza); in ragione del 16,2 % per reati contro i doveri del servizio (assenza ingiustificata, diserzione, rifiuto del servizio); e in ragione del 17,8 % per insubordinazione (disobbedienza, vie di fatto o minacce contro un superiore, mutilazione, reati contro una guardia). Dagli accertamenti condotti risulta che l'influsso dell'alcool si è manifestato in primo luogo come causa determinante dei reati perpetrati contro una guardia, nella percentuale del 60,47 % dei casi giudicati; seguono i furti, nella percentuale del 56,25 %, le minacce 55,37 %, le lesioni semplici 55,37 %, le violazioni di domicilio 51,22 %, le vie di fatto 47,56 %, le ingiurie 45,64 %, i reati contro i doveri di guardia 42,31 %, la disubbedienza 41,73 %, la mutilazione 38,61 %,

l'assenza ingiustificata 36,85 %, ecc. La frequenza dei reati contro i doveri di guardia commessi sotto l'influsso dell'alcool (42,31 %) prova chiaramente l'incompatibilità del consumo di bevande alcoliche con i doveri del servizio militare. Di oltre un terzo dei casi di assenza ingiustificata (36,8 %) l'alcool è responsabile: nell'ambito di questo reato, come appare dagli incarti, rientrano l'abbandono del raggio di accantonamento, la partecipazione a feste e a manifestazioni, il sottrarsi al lavoro della truppa, ecc., il che sta a dimostrare con quale leggerezza, in preda ai fumi dell'alcool, si trasgrediscono in generale i più elementari doveri di servizio.

Le percentuali delle *pene inflitte* dai tribunali militari di Divisione durante il servizio attivo per reati perpetrati sotto l'influsso dell'alcool erano le seguenti: il 22,7 % delle pene privative della libertà; il 14,9 % delle espulsioni dall'esercito; il 10,3 % delle privazioni dei diritti civili; inoltre, delle punizioni disciplinari inflitte dai tribunali di Divisione, il 27,4 % degli arresti di rigore e il 6,4 % degli arresti semplici.

Un'ultima constatazione merita di essere rilevata: *il raffronto tra i reati* dovuti all'alcool commessi *durante la prima e la seconda guerra mondiale*. Dopo aver consultato il lavoro di Burch per quanto riguarda la prima guerra mondiale, gli Autori dello studio in parola giungono alla conclusione che la struttura della criminalità dovuta all'alcool durante i due servizi attivi è rimasta pressochè immutata: « in particolare possiamo affermare che i reati per lo più commessi in seguito ad abuso di alcool sono rimasti gli stessi ». *Nei confronti dell'anno 1953*, durante il quale è stata condotta un'analogha inchiesta a quella degli anni di servizio attivo, risulta infine che i reati perpetrati sotto l'influsso dell'alcool non raggiungevano che la percentuale del 7,1 %, il che, rispetto al 24,4 % registrato nell'ultimo servizio attivo, costituisce un notevole miglioramento. Le condizioni ambientali di un breve servizio in tempo di pace non possono tuttavia reggere il raffronto con quelle di un lungo servizio attivo. Il fatto stesso che la maggior parte dei reati nel 1953 non furono commessi durante i corsi di ripetizione, bensì durante i diversi servizi di

istruzione, specie nelle scuole reclute, è in proposito quanto mai significativo.

Nelle *conclusioni*, gli Autori del saggio osservano che, considerando come durante il servizio attivo i militi chiamati sotto le armi salirono da 400.000 a 850.000, è evidente che la criminalità nell'esercito — circa 26.000 condanne — può considerarsi debole. I reati dovuti all'alcool costituiscono il 25 % circa del totale: ossia, un reato su quattro ha l'alcool quale movente principale o secondario. Questa percentuale può sembrare minima se raffrontata all'insieme degli uomini mobilitati, ma assume un suo allarmante significato nei confronti del totale delle condanne pronunciate.

### *INTERIM*

---

### SFILATA.

Al termine del corso di ripetizione sono sfilati a Lugano il 26. 4. 56 davanti al Cdt. 9. Div. il Rgt.fant.mont. 30 rinf. ed il Rgt.can.pes. 9.

Nel primo : Cp.info. 30, Cp. Gran. 30, Cp.DAA 30; i Bat.fuc. mont. 94, 95, 96, il Bat.car.mont. 6, lo Sqn.espl. mot. 39, la Col.tr. san. VI/9; nel secondo : i Gr.can.pes. 49, 50, ed il Bat.zap.mot. 23.

Le Unità, accolte da applausi di simpatia, sono passate, lungo la riva dalle case imbandierate, tra una folla di spettatori ammirati per l'impressione di forza dei militi e della potenza dei mezzi loro affidati.

*La Rivista.*